CONDONO IN MATERIA TRIBUTARIA PER SANZIONI NON AVENTI NATURA PENALE

Art. 5

Limite temporale per l'applicazione del condono

Le disposizioni della presente legge hanno efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 31 marzo 1959.

Versione in vigore dal 20 agosto 1959, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Condono in materia tributaria per sanzioni non aventi natura penale
Estremi	Legge 30 luglio 1959, n. 559
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 1959

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/condono-in-materia-tributaria-per-sanzioni-non-aventi-natura-penale/art-5-limite-temporale-per-l-applicazione-del-condono/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it